



# ***Linee guida per richiesta pagamenti di spese legali***

## **INTRODUZIONE**

***Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il procedimento di pagamento di spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Parma.***

### *Sommario*

#### **1. Obiettivo delle linee guida**

#### **2. Soggetti destinatari**

- 2.1. Soggetti difesi in proprio
- 2.2. Soggetti difesi da legale difensore
- 2.3. Legale difeso in proprio
- 2.4. Legale nominato distrattario

#### **3. Modalità di richiesta pagamento**

- 3.1. Pec
- 3.2. Posta ordinaria
- 3.3 Fax
- 3.3. Notifica

#### **4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento compresa la sua quantificazione**

- 4.1. Dati anagrafici
- 4.2. Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2
- 4.3. Quantificazione rimborso

#### **5. Modalità effettuazione del pagamento**

- 5.1. Bonifico bancario

#### **6. Moduli**

- 6.1. Privato
- 6.2. Legale difensore
- 6.3. Avvocato in proprio
- 6.4. Avvocato distrattario

## **1. Obiettivo delle linee guida**

Le presenti linee guida sono predisposte dal Servizio Avvocatura Municipale del Comune di Parma con lo scopo di facilitare i cittadini e i legali difensori, in caso di sentenze a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle **spese legali di giudizio** da parte del Comune di Parma.

Si evidenzia che il Servizio Avvocatura Municipale è competente **unicamente per il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo e delinea l'attività che il Servizio medesimo mette in atto per l'esecuzione di tali pagamenti.**

**Le presenti linee guida pertanto non disciplinano il pagamento delle spese in conto capitale e interessi.**

Il procedimento si conclude nel termine di 120 giorni così come disposto dall'**art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669** (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni) secondo cui *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrari aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*

## **2. Soggetti destinatari**

I soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del Comune di Parma, potranno procedere alla richiesta di pagamento.

Le tipologie di soggetti sono le seguenti:

### **2.1 Soggetti difesi in proprio**

Persone fisiche o giuridiche che si siano difese in proprio, senza il patrocinio di un Legale, nei casi consentiti dall'ordinamento.

### **2.2 Soggetti difesi da legale difensore**

Persone fisiche o giuridiche che si siano avvalse, per la propria difesa, di un legale difensore che provvederà alla richiesta delle somme liquidate.

Anche laddove la richiesta di pagamento pervenga (come di solito avviene) dal legale difensore, il pagamento avverrà comunque in favore della parte vittoriosa, a titolo di rimborso spese di lite sostenute.

### **2.3 Legale difeso in proprio**

Avvocato che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

L'avvocato che si difende in proprio (art. 86 cpc) e risulta vittorioso sulle spese ha diritto a ricevere dalla parte soccombente il totale dell'onorario, comprese le spese generali di amministrazione (senza IVA nè 4% CPA, perchè non deve emettere fattura, come meglio precisato di seguito) e delle spese processuali stabilite dal giudice. Questo importo totale, se la parte soccombente è sostituto di imposta, come nel caso del Comune, deve essere assoggettato a ritenuta di acconto IRPEF 20%, come precisato dalla risoluzione 106/E del 19/09/2006, al pari delle spese liquidate agli avvocati distrattari.

Invece, per quanto riguarda l'iva, l'avvocato che si è difeso in proprio non deve emettere fattura nè a se stesso, nè alla controparte soccombente, in quanto, come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 203/E del 06.12.1994, si pone a fondamento dell'obbligo del rimborso Iva l'apposito meccanismo di rivalsa, che presuppone l'esistenza di un rapporto di natura sinallagmatica tra cliente e avvocato, non ravvisabile laddove l'avvocato agisca quale procuratore di sè medesimo. In particolare, di recente la sentenza 4145/2016 del TAR Campania ha affermato che in caso di autodifesa, coincidendo la figura del cliente e del legale, non sussiste a carico di quest'ultimo alcun obbligo di fatturazione, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo iva, ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72. In altri termini, il legale che difende sè stesso in giudizio non può invocare, come invece il legale distrattario, un diritto di rivalsa contro il cliente sè medesimo.

Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute dovranno essere imputate all'associazione professionale.

#### **2.4 Distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c: legale distrattario**

Difensore con procura che, ai sensi dell'art. 93 cpc, abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione in suo favore e degli altri eventuali difensori degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare risoluzione n. 106 del 19.9.2006 e circolare n. 203/E/1994) in caso di *"sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del legale (pagamento dell'ente direttamente a quest'ultimo).....ai fini Iva l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, **con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente**, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza"*.

Nella fattispecie, il Servizio Avvocatura Municipale prima del pagamento delle spese richiederà all'Avvocato di trasmettere **una fattura intestata al suo cliente, riportante la seguente esplicita dicitura** *"Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Parma soccombente, in virtù della distrazione disposta nella sentenza n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che provvederà anche al versamento della ritenuta d'acconto"*.

### **3. Modalità di richiesta pagamento**

La richiesta di pagamento delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

#### **3.1. Pec**

La richiesta di spese legali potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [comunediroma@postemailcertificata.it](mailto:comunediroma@postemailcertificata.it)

#### **3.2. Posta ordinaria**

La richiesta di spese legali potrà avvenire anche a mezzo posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Comune di Parma – Servizio Avvocatura Municipale – Via Repubblica n. 1 – 43100 Parma

#### **3.3 Fax**

La richiesta di spese legali potrà avvenire anche a mezzo fax da inviare al Comune di Parma – Servizio Avvocatura Municipale n° 0521-218258

#### **3.4. Notifica**

La notifica della sentenza è la sola modalità di legge che permette alla parte vittoriosa, trascorsi inutilmente 120 giorni dal perfezionarsi della notifica, di attivare la fase esecutiva.

## **4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento**

### **4.1 Dati anagrafici**

Per provvedere al pagamento saranno necessari i seguenti dati della parte vittoriosa:

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice fiscale/partita IVA
- Residenza o domicilio eletto ai fini del pagamento
- Codice IBAN
- Indirizzo e-mail/PEC per inviare comunicazioni o, in alternativa, recapito telefonico.

### **4.2 Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2 – 2.3 – 2.4**

Sarà necessario conoscere se il legale difensore di cui ai punti precedenti, si avvalga o meno del regime fiscale agevolato (Art. 1 comma 100 della L. n. 244/2007 *contribuenti minimi*, così come prorogato dall'art. 10 comma 12 undecies del D.L. 192/2014 conv. in Legge n. 11/2015), al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

### **4.3 Quantificazione rimborso**

Il rimborso sarà effettuato in base al dispositivo del titolo esecutivo, cui saranno aggiunti gli oneri di legge, laddove dovuti, e come previsti dai *"parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia"* in vigore al momento dell'emissione della sentenza.

Per quanto riguarda il rimborso IVA, non sarà dovuto in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa, né in caso di regime fiscale agevolato del legale difensore (LEGGE 244/2007 *contribuenti minimi* Art. 1 comma 100 e ss.mm.).

## **5. Modalità effettuazione del pagamento**

Il Servizio Avvocatura Municipale provvederà a predisporre gli adempimenti amministrativi necessari alla liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali in esecuzione delle sentenze di cui sopra, disponendo l'effettivo pagamento in favore della controparte.

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 27/2/2003 n. 97 e ss.mm.ii., il beneficiario ne sopporterà le relative spese vigenti al momento del pagamento.

Seguono modelli richiesta pagamento.

Parma, li **14 Dicembre 2017**

